

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2021, N. 10

**Disposizioni in materia di accesso di familiari e visitatori a strutture
ospedaliere per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
Covid-19 pag. 2**

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2021, N. 10**Disposizioni in materia di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modalità di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure)

1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute e di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 con l'esercizio delle libertà e i diritti delle persone di assistenza e visita ai pazienti ricoverati, la presente legge detta disposizioni organizzative per l'accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure.
2. L'accesso a strutture ospedaliere del territorio ligure è consentito a familiari e visitatori in possesso della certificazione verde (Green Pass) Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con le modalità indicate dalle linee guida dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il direttore sanitario della struttura ospedaliera, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive, necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
4. Le certificazioni verdi Covid-19 di cui al comma 2 sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alle strutture di cui al comma 1, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, per le finalità della presente legge e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. E' esclusa la possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni.

Articolo 2

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 13 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2021, n. 10

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 17 in data 12 luglio 2021;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 luglio 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 85;*
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 12 luglio 2021;*
- d) la II Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, in data 12 luglio 2021;*
- e) la I Commissione si è espressa favorevolmente, all'unanimità, in data 13 luglio 2021;*
- f) è stato esaminato e approvato, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2021;*
- g) la legge regionale entra in vigore il 14 luglio 2021.*

STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Staff del Dipartimento salute e servizi sociali.